

## SINISTRI STRADALI MORTALI E DANNI RISARCIBILI.

### I) DANNI ALLA VITTIMA

I sinistri stradali – scontro o tamponamento tra veicoli, o investimento di un pedone – possono dar luogo ad esiti mortali. In simili casi, si parla di illeciti “plurioffensivi” poiché provocano la lesione di plurimi interessi. Per essi si pone il problema di individuare i soggetti concretamente lesi ed i tipi di danno da risarcire. La tematica appare – lo diciamo subito – alquanto complessa a causa delle molte distinzioni che i giudici, in questi casi, fanno.

Ebbene, in simili circostanze, il primo dei soggetti da risarcire è sicuramente **la vittima dell’evento morte**; accanto ad essa, soggetti lesi sono anche **i parenti della vittima**, che si vedono privati, a causa della morte, del “rapporto” che avevano con la vittima deceduta, tanto nei riflessi economici, quanto in quelli psicologici.

Vediamo, anzitutto, quali tipi di risarcimento e come vengono liquidati **i danni alla vittima del sinistro**. Sappiamo che in caso di sinistro stradale, oltre ai danni patrimoniali, rilevano anche i danni non patrimoniali alla persona, nel cui ambito si distinguono i danni biologici, da un lato, e i danni morali, dall’altro.

Per comprendere le complesse questioni partiamo da due esempi:

- 1) Tizio viene investito da un automobilista e muore dopo pochissimo tempo dall’investimento;
- 2) Tizio viene investito da un automobilista, ma muore dopo un significativo lasso di tempo e dopo indicibili sofferenze, per effetto delle lesioni riportate (che si rivelano mortali).

A queste due ipotesi corrispondono due diverse conseguenze giuridiche per la vittima del sinistro mortale.

– **MORTE DOPO POCHESSIMO TEMPO DAL SINISTRO**. Quando la vittima (pedone, conducente o terzo trasportato) muore “dopo pochi istanti dal sinistro”, il danno – c.d. danno tanatologico – quale danno biologico da morte, non è risarcibile. I giudici (Cass. sezioni unite, 22.7.2015, n. 15530) affermano, infatti, che in tale circostanza la lesione consiste **nella perdita della vita** (tutelata, quale “diritto fondamentale” dall’art. 2 della Costituzione); essa è un bene giuridico della vittima autonomo e diverso dalla salute (tutelata dall’art. 32 della Costituzione). Ora, **se la morte si verifica “immediatamente” o “dopo un brevissimo lasso di tempo” dall’investimento o dallo scontro**, la vittima non matura alcun diritto al risarcimento di alcun danno biologico “per perdita della vita” (da morte), trasmissibile in via ereditaria agli eredi, perché non fa in tempo ad avvertirne l’arrivo.

In tal caso, invece, la vittima ha diritto a vedersi risarcito soltanto il **danno conseguente alla lesione del “diritto alla salute”**. Detto danno, per effetto del sinistro, è entrato immediatamente nella sfera giuridica

della vittima; però, poiché, la vittima è deceduta detto danno si trasmette (*iure hereditario*) “in via ereditaria”, pro quota, agli eredi, che lo faranno valere dinanzi al giudice.

I giudici, infatti affermano che in caso *di sinistro seguito dalla morte immediata della vittima*, sorge esclusivamente **il risarcimento del danno non patrimoniale (morale) subito (“iure proprio”, cioè) “in via autonoma” dalla vittima del sinistro**, che si trasmette (*iure hereditatis*), cioè) “in via di successione ereditaria” ai prossimi congiunti della vittima.

– **MORTE SEGUITA, DOPO UN SIGNIFICATIVO LASSO DI TEMPO, A CAUSA DELLE LESIONI PRODOTTE DAL SINISTRO.** In questo secondo caso, la vittima (pedone, conducente o terzo trasportato) muore “dopo un certo lasso di tempo”, per effetto delle lesioni subite e dopo indicibili sofferenze; il danno risarcibile sorge immediatamente (*iure proprio*) nella sfera giuridica della vittima deceduta, ma poiché è morto, esso si trasmette (*iure hereditatis*), cioè) “in via di successione ereditaria” ai familiari più prossimi della vittima.

I giudici, in simile circostanza affermano che il soggetto danneggiato rimane vittima di due eventi illeciti: a) il reato di lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 codice penale); b) cui fa seguito la morte per il reato di omicidio stradale (art. 599 *bis* codice penale), come conseguenza delle lesioni. Nel caso in cui la vittima del sinistro sia rimasta lucida e sia sopravvissuta per “un significativo lasso temporale” (tra le lesioni riportate e il sopraggiungere della morte), **è risarcibile il danno non patrimoniale (biologico e morale) subito (“iure proprio”, cioè) “in via autonoma” dalla vittima del sinistro e trasmesso (iure hereditario) “in via di successione ereditaria agli eredi**. La vittima, nel significato lasso temporale tra la lesione subita e il sopraggiungere della morte, ha diritto al risarcimento di questo danno poiché essa ha “sentito dentro di sé” tutte le sofferenze psico-fisiche conseguenti alle lesioni e all’avvicinarsi della morte.

In particolare, in questa ipotesi avremo i seguenti danni trasmissibili agli eredi:

– il **risarcimento del c.d. “danno biologico terminale”**, ossia il danno biologico che ha cagionato una invalidità assoluta. Questo danno è indifferentemente liquidabile o attraverso le Tabelle e con applicazione del “principio di personalizzazione”, in considerazione dell’entità e dell’intensità del danno, oppure anche attraverso l’applicazione di un criterio equitativo;

– il **risarcimento del c.d. “danno morale catastrofale”**, ossia il danno morale soggettivo cagionato dall’agonia e dalle sofferenze manifestatesi lungo un apprezzabile lasso temporale, che hanno inciso sulla sfera psichica della vittima. Anche tale danno è liquidabile attraverso le Tabelle, con applicazione del

“principio di personalizzazione” in considerazione dell’entità e dell’intensità del danno, o anche attraverso un criterio equitativo.

La complessità della gestione di questi danni consiglia di affidarsi, per una immediata liquidazione dei danni, a professionisti seri.

I professionisti di INFORTUNISTICA STRADALE AMATO sono a disposizione per una miglior gestione dei sinistri “mortalì” da circolazione stradale.